

Un ponte fra carcere e società: il volontariato.*

Giovanni Maria Flick**

Sommario: **1.** Le parole da riconquistare. - **2.** La giustizia: a ciascuno il suo. - **3.** La spada e la croce. - **4.** La misericordia. - **5.** Dalla verità alla carità nel lessico cristiano; - **6.** (*segue*) in quello laico; - **7.** (*segue*) in quello costituzionale della pari dignità. - **8.** Solidarietà, sussidiarietà e prossimità. - **9.** Il carcere oggi. - **10.** Diritti e rieducazione in carcere: dalla teoria alla realtà. - **11.** Carcere, territorio e volontariato. - **12.** Un'inversione di tendenza?

1. La sfida per la liberazione dalla necessità del carcere, per dare attuazione e concretezza all'articolo 27 della Costituzione, è una delle più impegnative ma anche delle più urgenti cui è chiamato il volontariato, di fronte alla realtà del carcere di oggi.

E' una sfida che si fonda su molte altre parole da riconquistare anche esse, prima di giungere a riconquistare la parola liberazione: giustizia, verità, carità, misericordia, eguaglianza, pari dignità, solidarietà, sussidiarietà. Sono parole che appartengono al lessico cristiano (vorrei dedicare questa riflessione all'insegnamento sulla giustizia e sulla carità di un grande pontefice, Benedetto XVI) come a quello costituzionale, senza soluzione di continuità. Sono parole che esprimono il significato del volontariato ed il suo impegno di testimonianza e di azione.

Proverò a seguire il filo che lega fra di loro tutte queste parole, per cogliere - nella concretezza delle misure alternative e nel percorso dal carcere alla libertà - la necessità, l'importanza e l'insostituibilità del ruolo del volontariato, come strumento per realizzare la sussidiarietà orizzontale.

*

2. La parola da cui prendere le mosse per questa riflessione è la giustizia, che si colloca essenzialmente nell'ambito di un'esperienza intersoggettiva, di un'esperienza di rapporto. Per Aristotele (nel quinto libro dell'*Etica Nicomachea*) la virtù della giustizia è πρὸς ἕτερον, "ad alterum". La giustizia come virtù è un modo di relazione, implica un rapporto con l'altro; una delle definizioni maggiormente scolpite di essa (quella di San Tommaso) la vuole come «volontà perpetua e costante di rendere a ciascuno il suo diritto» (*Perpetua et costans voluntas jus suum cuique tribuendi*). Il luogo della giustizia è, dunque, la vita collettiva; l'essere-altro, l'essere-separato, "dall'altra parte", è ciò che distingue la giustizia dall'amore, dove invece è abolita la

* Relazione per «La parola da riconquistare - liberazione», a cura del Centro Nazionale del Volontariato e del SEAC. Festival del Volontariato - Lucca, 13 aprile 2013.

** Presidente emerito della Corte Costituzionale.

distanza e gli individui non si contrappongono l'uno all'altro come degli estranei, quali separate "altruità".

Nell'ordine pratico, la prima manifestazione della giustizia è la libertà. La volontà costante e perpetua di rendere a ciascuno il suo diritto è innanzitutto volontà costante di riconoscergli il diritto alla libertà, primo fondamento di ogni relazione tra gli uomini, pre-condizione dell'eguaglianza. Quest'ultima – e con essa la giustizia, chiamata a garantirne la realizzazione – non potrebbe neppure ipotizzarsi senza il riconoscimento della reciproca libertà. La relazione umana si struttura tra eguali – e può dunque configurarsi come "giusta" – solo se gli "eguali" sono egualmente liberi.

Inoltre, la natura relazionale della giustizia (e del diritto, in generale) non ha carattere *personale*. Nell'orizzonte della relazione giuridica esiste solo un' intersoggettività tra ruoli o tra soggetti tipici (creditore/debitore; locatario/locatore; imputato/parte offesa, ecc.), settoriali o collettivi; mentre è eclissata ogni dimensione personalistica, dell'io-irripetibile ed inconfondibile. La giustizia, pur essendo tesa verso la norma individuale giusta, non pone in essere un trattamento individualizzante; essa presuppone l'alterità, ma esclusivamente nella forma del ruolo, della fungibilità dei suoi protagonisti.

L'esperienza giuridica è necessariamente sociale, ma lo è nel senso della bilateralità che non diviene mai simmetria, della reciprocità che non evolve mai nella identità; essa procede per tipi, stabilendo tra i singoli rapporti una continuità e coerenza che prescindono dalle persone. Non a caso il tratto distintivo dell'iconografia di *Dike* è nella benda sugli occhi.

Il "prossimo" non esiste nella relazione giuridica, in quanto è rimpiazzato dal soggetto appartenente alla categoria sociologica/giuridica. La giustizia instaura una relazione impersonale e fungibile; a differenza della carità non è il luogo dell'incontro, ma della separatezza che evita lo scontro; per farlo non può rinunciare a pretendere il dovuto, né consentire di prestare più del dovuto. L'iconografia di *Dike* ci aiuta di nuovo esaltando dopo la benda la bilancia in equilibrio, oltre alla spada per garantire questo equilibrio.

*

3. L'enciclica *Caritas in veritate* di Benedetto XVI ci ricorda che la giustizia, come il bene comune, è un principio orientativo dell'azione morale; ma aggiunge subito dopo che deve essere inglobata in una concezione più completa, dell'amore/carità. Quest'ultima eccede la giustizia perché amare è donare, offrire del "mio" all'altro; ma non è mai senza giustizia, che è dare all'altro ciò che è "suo".

Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro; perciò la giustizia è la prima via, la "misura minima" (Paolo VI) della carità: parte integrante di quell'amore "coi fatti e nella verità", cui esorta l'apostolo Giovanni. Però la carità supera la giustizia e la completa nella logica del dono

e del perdono: una logica espressa con efficacia da Abramo, quando apre la “trattativa” con il suo Signore per cercare di salvare Sodoma con una intercessione sublime, che commuove e fa tremare chi legge (e turba la legge). *«Forse in quella città vi sono cinquanta innocenti. Davvero tu li vuoi far morire? ... Può darsi che invece di cinquanta innocenti ve ne siano cinque di meno!... quaranta, ... trenta, ... venti, ...dieci! Per amore di quei dieci non la distruggerò, rispose il Signore»* (Gen. 18, 23-33).

Si salverà solo Lot; ma Abramo insegna la compassione che dovremmo avere per i peccatori e mostra con quanta intensità dovremmo pregare per loro, cioè per noi stessi. Insegna altresì che la compassione genera compassione: tanto vero che Dio – del quale, nell’incalzare del dialogo, il lettore arriva a temere uno scoppio d’ira o una ferma “chiusura” all’implorazione – si commuove e promette, pur elargendo la sua misericordia a chi vorrà Lui, come dirà Paolo nella Lettera ai Romani. Se la giustizia non genera in sé la misericordia, la preghiera efficace e fervente di un giusto certamente la sollecita.

Proseguendo nella simbologia, *«se il simbolo della giustizia è la spada, quello della misericordia è la croce. La spada che aveva cacciato Adamo ed Eva dal giardino dell’Eden è vinta dalla croce, che diviene pertanto il segno della giustizia nella sua forma perfettamente cristiana»* (A. Prosperi). Invece nella tradizione ebraica, che non ha ritenuto di far propria l’aurora della croce, giustizia e misericordia si fronteggiano da sempre, persino nel duplice nome della divinità (Haim Baharier): *‘Adon(n)ài* (il nome di Dio nella dimensione della misericordia, *rahamim*); *Elo(h)im* (il nome di Dio nella dimensione del rigore [*din*], quindi della giustizia).

San Paolo, nella *Lettera ai Romani*, scrive: *«Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia!»*. La condizione del peccato – egualitaria quanto la morte – ci accomuna in una umanità diversissima in tutto il resto, ma parificata nella misericordia, che egualmente ci solleva tutti, distribuendo amore infinito a tutti, senza distinzione.

Al problema delle disuguaglianze del mondo, la prospettiva cristiana risponde che l’unica possibile eguaglianza – ed anche la più importante – è ai punti estremi della nostra condizione umana: tutti uguali nella caduta; tutti uguali nell’amore che ci solleva. Così la misericordia diviene la giustizia cui si unisce la carità: essa è il perfezionamento della giustizia ma, al tempo stesso, il suo superamento.

Il pensiero paolino è chiarissimo sul punto. Per rendersene conto è sufficiente rileggere uno dei suoi passi più noti e intensi (e letterariamente più belli), l’*Inno alla carità* (1Cor., 13, 1-13): *«E se anche distribuisco tutte le mie sostanze, e se anche do il mio corpo per essere bruciato, ma non ho la carità, non mi giova a nulla. La carità è magnanima, è benigna la carità, non è invidiosa, la carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira,*

non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità; tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine...».

*

4. La giustizia resta imperfetta, monca, se non è unita alla carità: una dimensione regolativa che scivola, progressivamente, nel legalismo. La sua “finitudine”, che risalta al cospetto della grandezza infinita della misericordia, è resa bene in due parabole evangeliche.

La prima è quella del debitore spietato (Matteo, 18, 23). Il comportamento del debitore spietato è ineccepibile in punto di “giustizia”. Dal condono del suo debito non deriva per lui alcun obbligo di condonare a sua volta il proprio debitore; nessun giudice lo potrebbe condannare a sua volta per aver fatto gettare quest’ultimo in carcere perché inadempiente.

A condannare il debitore spietato è invece la misericordia che gli è stata usata e che egli non è stato capace di interiorizzare: la misericordia arriva là dove la giustizia mai potrebbe e lascia un segno che nessuna decisione “di giustizia” mai potrebbe lasciare. Il debitore spietato sceglie di scivolare nel legalismo e tuttavia cade a sua volta nella rete della giustizia: chi è stato misericordioso con lui era “al di là del bene e del male”; ma egli ha scelto di ripassare questo confine.

La seconda parabola è quella degli operai nella vigna (Matteo, 20, 1-16). Quale legge, quale principio di giustizia, quale giudice potrebbe mai prevedere che lavori diversi per durata, fatica ed intensità, siano retribuiti allo stesso modo? Eppure, il padrone della vigna – rispondendo agli operai della prima ora, che mormorano per essere stati trattati ingiustamente – sa mettere in crisi lo stesso concetto umano di giustizia, fondata sulla scala ordinata dei valori e dei meriti («*Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi*»).

La misericordia non presuppone meriti, li supera; evade la logica come ogni vera grandezza dell’animo. Di più, è autenticamente *eversiva* nel senso etimologico di “fuori dal verso delle cose, dalla loro direzione ordinaria”, come nessuna giustizia umana – nel nome della quale pure si sono intraprese centinaia di rivoluzioni – potrebbe mai esserlo.

L’imprevedibile gratuità della misericordia scardina completamente la limitata visione della mentalità umana e diventa pietra d’inciampo persino dei principi “di giustizia”. La giustizia di Dio non contrasta, in realtà, con la giustizia umana (ogni operaio della parabola riceve la retribuzione concordata); la trascende completandola e trasformandola con l’amore.

*

5. E' ancora l'enciclica *Caritas in veritate* a sottolineare che il principio di sussidiarietà rappresenta una manifestazione particolare della carità; un criterio guida per la collaborazione fraterna di tutti (credenti e non credenti); un'espressione della inalienabile libertà umana.

L'enciclica richiama gli aspetti essenziali della sussidiarietà. Essa si traduce in un aiuto alla persona, attraverso l'autonomia dei corpi intermedi, quando la persona e i soggetti sociali non riescono a fare da sé. Persegue una finalità di emancipazione perché favorisce la libertà e la partecipazione, in quanto assunzione di responsabilità e al tempo stesso riconoscimento della responsabilità nell'altro.

La sussidiarietà si fonda sul rispetto della dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli altri; riconosce nella reciprocità l'intima costituzione dell'essere umano. La sussidiarietà è perciò l'antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista che umilia il portatore di bisogno, quando si risolve soltanto in una solidarietà non connessa con la sussidiarietà; mentre la sussidiarietà senza la solidarietà rischia di scadere nel particolarismo sociale.

Questo insegnamento della *Caritas in veritate* - grazie al binomio valoriale proposto dal suo *incipit* (la carità *nella* verità) - offre un contributo fondamentale per superare le contraddizioni e le lacune che cogliamo ogni giorno nel rapporto fra principi e regole. La verità esprime il rapporto tra fede e ragione; la carità esprime il rapporto tra figli dell'unico Padre, come conseguenza della incarnazione del suo Figlio. E tuttavia un simile contributo ha anche un significato profondamente laico, che penso di poter accostare al principio di laicità contenuto nella Costituzione italiana e reso esplicito dalla Corte costituzionale nel 1989 (sentenza 203 dopo la modifica concordataria del 1984): la ricerca di elementi di condivisione, il rispetto reciproco, il dialogo, la consapevolezza laica del rilievo della dimensione religiosa nello sviluppo umano integrale.

Sul piano del contenuto, il nesso e la sinergia fra carità e verità, applicati a tutti gli ambiti dello sviluppo, rappresentano una novità anche ai fini di una riflessione laica sul tema delle regole. Occorre ripensare l'economia della carità alla luce della verità (afferma l'enciclica), per non ridurla ad assistenzialismo, a risposta emotiva, guscio vuoto; non può esservi carità senza verità, senza giustizia, senza il riconoscimento del diritto altrui e quindi del proprio dovere.

La carità supera la giustizia ma la presuppone; quantomeno la giustizia commutativa, che riconosce a ciascuno il suo in vista di una giustizia distributiva che assicuri a tutti l'eguale (*rectius*, il necessario). A sua volta, la verità - intesa come consapevolezza della realtà e del rapporto con gli altri - si concretizza e viene autenticata dall'azione, cioè dalla carità.

6. La visione laica del binomio carità-verità non ne ignora certo la dimensione verticale e trascendente. Tuttavia la sua dimensione umana, orizzontale, consente - anche a chi non ne condivide il valore assoluto - di coglierne gli elementi di realtà e concretezza: solidarietà, sussidiarietà, pari dignità, eguaglianza, per giungere alla liberazione. In altre parole, consente di cogliere nell'enciclica l'antropologia laica oltre a quella cristiana.

Dal binomio carità-verità nasce la correlazione - anche essa fondamentale per il tema delle regole - tra fiducia reciproca e responsabilità sociale. Da quel binomio discendono i valori della gratuità e del dono che sono necessari anche in ambito economico, politico e sociale, per uno sviluppo realmente globale; è questa un'altra novità dirompente dell'enciclica, come risposta ai problemi della globalizzazione.

Accanto alle sollecitazioni relative al *domaine* dell'economia (il più immediatamente coinvolto in una crisi che si riflette pesantemente su quello sociale, istituzionale e politico), nell'enciclica mi sembra importante l'applicazione del binomio *caritas in veritate* allo Stato, attraverso tre riferimenti.

Lo Stato può e deve essere strumento di realizzazione del bene comune e della giustizia attraverso la solidarietà; alla logica del contratto, insufficiente, occorre affiancare quella della legge e dell'istituzione. Lo Stato deve essere punto di riferimento per i doveri, accanto ai diritti; la condivisione dei doveri reciproci mobilita più della sola rivendicazione dei diritti, ai fini della solidarietà e della coesione. Lo Stato, nelle sue articolazioni, deve offrire strumenti per l'attuazione del principio di solidarietà attraverso il principio di sussidiarietà: non solo quella verticale e istituzionale (mediante la ripartizione di competenze tra i vari livelli pubblici); ma anche la sussidiarietà orizzontale, nella ripartizione tra pubblico e privato secondo il criterio di prossimità, che supera la tradizionale contrapposizione tra i due ambiti.

Il riferimento dell'enciclica alla sussidiarietà apre la via all'applicazione del binomio carità-verità alla società civile, come entità non più soltanto residuale rispetto allo Stato e al mercato. Ad essa non può essere attribuita soltanto, in negativo, la quota di solidarietà "pubblica" venuta meno per la crisi del *welfare* e per la mancanza di risorse; la società civile va riscoperta in positivo, per la ricchezza potenziale delle forme di solidarietà in cui la comunità può manifestarsi.

Il raccordo fra "sociale" e Stato, attraverso la sussidiarietà orizzontale - non subordinata, ma paritaria rispetto a quella verticale e integrata con essa - si salda strettamente a quello fra Stato e mercato, proposto dalla stessa enciclica. La solidarietà, espressione tipica della società civile, consente di superare la logica dello scambio che informa gran parte dell'economia globale; la integra con le logiche della politica e del dono (della gratuità), proprie dello Stato e della società civile.

La definizione di terzo settore - nella *Caritas in veritate* - schiude una realtà sociale che coinvolge e supera il privato e il pubblico; non esclude il profitto, ma lo trasforma in strumento per realizzare finalità sociali. È una realtà che coniuga la carità (come azione) e la verità (come relazione) non in un rapporto di gerarchia, ma nella sinergia che nasce dalla loro inscindibilità e illumina l'intera esperienza umana.

*

7. È importante raccogliere, interpretare e applicare questo messaggio nella prospettiva laica, attraverso una parola-chiave dell'enciclica come della nostra esperienza giuridica costituzionale: la dignità umana, nel suo duplice e convergente significato universale (la dignità dell'uomo in quanto tale) e particolare (la dignità di ogni persona, nel rapporto con gli altri, nella concretezza e nella parità). Al percorso della dignità nella dottrina sociale della Chiesa - descritto dall'enciclica - mi sembra di poter affiancare quello della dignità umana sia nell'ordinamento giuridico internazionale, soprattutto dopo le catastrofi della seconda guerra mondiale e della *shoah*; sia negli ordinamenti costituzionali nazionali.

La dignità è un ponte tra l'eguaglianza di tutti e la diversità di ciascuno: non può comprimere il diritto alla diversità, alla libertà e alla propria identità; non può alimentare il conformismo e la sopraffazione in nome dell'eguaglianza. La dignità deve essere affermata come principio, ma deve altresì essere garantita e rispettata in concreto, soprattutto nei confronti dei soggetti deboli. Ciò può concretizzarsi anche grazie alla solidarietà che si realizza attraverso la sussidiarietà, particolarmente quella orizzontale; grazie alla sinergia tra pubblico, privato e sociale, di cui sono espressione le esperienze del terzo settore e del volontariato.

Questo messaggio è stato ampiamente sviluppato dalla Costituzione italiana. La sua permanente attualità e vitalità nascono dal fatto che essa è profondamente radicata sulla pari dignità sociale; sulla centralità della persona umana; sul valore universale e al tempo stesso concreto della dignità e dei diritti fondamentali; sulla solidarietà e sulla sussidiarietà, entrambe esplicitamente contemplate come strumenti essenziali per riconoscere in concreto la dignità.

La concretezza e l'effettività dei diritti inviolabili dell'uomo sono legate nell'art. 2 della Costituzione all'«*adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*»; il godimento dei diritti, da parte di ciascuno, è condizionato all'adempimento dei doveri da parte degli altri. Esse sono legate nell'art. 3 non soltanto alla pari dignità sociale ed alla eguaglianza di tutti di fronte alla legge; ma altresì al «*compito della Repubblica [di] rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza... impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione... all'organizzazione politica, economica e sociale...*».

Tutte le componenti della Repubblica (art. 114) - articolate nella sussidiarietà verticale e istituzionale (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) - *«favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»* (art. 118 ultimo comma). La sussidiarietà orizzontale, introdotta esplicitamente con la riforma costituzionale del 2001, è una parola-chiave per la valorizzazione della società civile, del terzo settore e del volontariato.

*

- 8.** La sussidiarietà orizzontale è importante al fine di calare il discorso dei diritti fondamentali nella realtà locale, la più vicina e la più percepibile per ciascuno di noi; è essenziale per la difesa e l'attuazione concreta di quei diritti in un contesto di prossimità, al livello della città,. Quest'ultimo deve essere affiancato agli altri livelli (universale, europeo, statale) che già esistono (almeno in teoria) per l'affermazione e la tutela di quei diritti.

La prospettiva dell'accoglienza attraverso il riferimento ai diritti fondamentali (e quindi alla loro dimensione irrinunciabile di universalità) vale ad impedire che il "ritorno al locale" – in sè necessario, di fronte alle inquietudini della globalizzazione - si traduca in una prospettiva di chiusura, di isolamento, di rifiuto nei confronti di chi è fuori dalla comunità e ha bisogno o chiede di inserirsi in essa, accettandone le regole.

A favore di una valorizzazione dei diritti fondamentali nell'ottica locale sta la constatazione che essa è il primo terreno di confronto dell'individuo con la realtà. E' quindi su questo terreno che si misurano, in termini immediatamente percepibili, il tasso di solidarietà e la capacità di dare effettiva promozione ed attuazione a tutti i diritti fondamentali, soprattutto a quelli economici e sociali. È su questo terreno che si avverte concretamente la ragione della loro indivisibilità con i diritti civili e politici.

Si può e si deve chiedere protezione per i diritti fondamentali allo Stato, all'Europa ed alla giustizia sopranazionale. Ma, contemporaneamente, si può e si deve chiedere alla amministrazione e alla comunità locale il primo sforzo, il primo impegno - politico, amministrativo, organizzativo e gestionale, umano - perché si realizzino condizioni di vivibilità e di esercizio dei diritti fondamentali nel contesto locale ed urbano. L'effettività dei diritti - di fronte alle innumerevoli situazioni di "minorità" e di povertà - deve fare i conti soprattutto con il territorio; quindi con il principio di prossimità, che a sua volta si realizza nella sussidiarietà orizzontale e verticale.

In tempo di crisi, riflettere sulla pari dignità sociale e sul suo stretto rapporto con la dimensione locale è un'occasione per reagire e per superare le paure che ci turbano: ad esempio, per tenerne conto al momento di definire nuovi modelli e regole di comportamento – guardando anche al privato-sociale e all'impresa sociale – di fronte alla crisi finanziaria, economica e sociale che ci

coinvolge tutti. È un'occasione per superare le contrapposizioni tra Stato e mercato, tra pubblico e privato, che hanno "giustificato" lacune e dimenticanze di ciascuno di questi mondi in tema di diritti fondamentali, come è ampiamente dimostrato dalla crisi che stiamo subendo. È infine un'occasione per rafforzare gli spazi di intervento sul territorio, utilizzando come una leva il mix di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Il coinvolgimento del territorio nell'attuazione dei diritti è il modo migliore per radicarli, perché vengano assimilati anche sul piano culturale e del consenso sociale, anziché essere percepiti come forme di assistenzialismo o, peggio, come sprechi da sottoporre a tagli e riduzioni. Alla lunga: anche in tema di diritti, l'impegno e il controllo (da parte) del territorio accrescono la sicurezza. Perfino i meno sensibili alle questioni dei diritti umani dovrebbero trarne buone ragioni per investire sulla dignità e per occuparsi (anzi, preoccuparsi) del rispetto di quest'ultima, ad esempio e specificamente nel mondo della giustizia, della pena e del carcere.

*

9. Un settore di elezione, certamente uno dei primi per coinvolgere il territorio e la società civile nell'attuazione dei diritti fondamentali è quello del carcere, delle misure alternative ad esso, della sfida per trasformare la pena detentiva in un'occasione di accoglienza; della sfida per passare dalla giustizia alla liberazione attraverso la pari dignità, la solidarietà e la sussidiarietà (le varianti "laiche" della carità e della misericordia).

Il sovraffollamento, i suicidi e le morti in carcere, i casi - provati o sospetti - di maltrattamenti dei detenuti, riportano quotidianamente in primo piano il problema carcerario. L'attualità delle denunce tuttavia non dovrebbe mai far perdere di vista l'analisi e la sostanza delle questioni, proprio per evitare di accantonarle di nuovo non appena le acque si placano, per ritrovarle intatte a distanza di anni (lo so bene anche per esperienza personale, quando da ministro chiamai ai vertici del dipartimento penitenziario un emblema del modello costituzionale della finalità rieducativa della pena, nonché esperto giudice di sorveglianza, come Alessandro Margara).

Quelle denunce dovrebbero essere almeno l'occasione per riflettere sulla *rivoluzione tradita* del sistema penitenziario. La *rivoluzione promessa* è rappresentata dall'articolo 27 4° comma della Costituzione («*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*»); dalla giurisprudenza costituzionale; dalle Carte internazionali; dall'ordinamento penitenziario con le successive modifiche e applicazioni, fino al regolamento penitenziario del 2000 e alle più recenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa. La *rivoluzione tradita* è dimostrata dalla quotidianità del nostro sistema penitenziario, nonostante alcune eccezioni e l'impegno di molti, che nel sistema lavorano con sacrifici certo maggiori delle soddisfazioni.

Gli obiettivi di rieducazione, legalità e rispetto della dignità, dovrebbero produrre proprio la tanto reclamata sicurezza, restituendo alla società persone “libere”, una volta espiata la pena. Ma prevale la rimozione del problema (e dell’obiettivo), con l’esclusione del diverso (clandestino, tossicodipendente) attraverso un carcere divenuto “discarica sociale”; e prevale l’illusione di una *pax carceraria* patogena e criminogena, i cui unici obiettivi (talvolta perfino mancati) sembrano l’assenza di fughe, rivolte, autolesionismi, suicidi; o almeno il loro contenimento.

Le misure alternative sono vissute con sospetto e paura, nonostante gli “incidenti di percorso” siano statisticamente non frequenti. I circuiti penitenziari differenziati non esistono ancora, nonostante siano previsti dalla legge e resi indispensabili dalle differenze, non solo di pericolosità, nella popolazione carceraria, che riflette e amplifica la società multirazziale. La realtà è fatta di promiscuità fra imputati e condannati definitivi; di strutture che oscillano fra nanismo e gigantismo, e per l’80% risalenti all’800, quando non al medioevo. Sullo sfondo, una politica criminale che indulge alla domanda di carcere (spesso solo annunciata) come risposta mediatica all’insicurezza.

*

10. Quella del carcere è una situazione di illegalità conclamata del nostro paese (ove il sovraffollamento ha carattere non contingente, bensì strutturale e legato alla identificazione quasi assoluta fra pena e carcere); ma non solo di esso.

Fra le tante e ripetute prese di posizione della giustizia a questo proposito, è sufficiente richiamare due decisioni recenti della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte Costituzionale tedesca nel 2011; due condanne della Corte di Strasburgo nel 2009 e nel 2012, nei confronti dell’Italia (per violazione dell’art. 3 della CEDU); le richieste recenti di due giudici italiani alla Corte Costituzionale, di prevedere una sorta di singolare “numero chiuso” per gli ingressi in carcere (l’ennesima riprova della tendenza alla supplenza giudiziaria, per affrontare i problemi che la politica non è in grado di risolvere).

La situazione di illegalità del nostro sistema carcerario e della condizione dei detenuti (come dei migranti irregolari) è stata denunciata ampiamente ed esplicitamente dalla Commissione senatoriale straordinaria per la tutela e la prevenzione dei diritti umani (in un rapporto approvato all’unanimità il 6 marzo 2012). Prima ancora, a denunciarla si sono levate e continuano a levarsi moltissime voci, fra cui quelle autorevoli (da ultimo) di Benedetto XVI, di Francesco I e di Giorgio Napolitano.

È paradossale l’alternativa cui ci troviamo di fronte, dopo l’ultima condanna della Corte EDU. Da un lato il potere politico - nonostante gli ultimi tentativi non riusciti di diminuzione della popolazione carceraria - risponde all’emergenza carcere con il programma di costruire nuove

carceri. Dall'altro lato il potere giudiziario risponde con la richiesta di non eseguire la condanna che ha appena pronunciato: una ennesima riprova della necessità di ricorrere alla supplenza giudiziaria, per cercare di risolvere problemi che si trascurano da troppo tempo e che non vengono affrontati in modo radicale, come si dovrebbe.

Forse, per sfuggire a una simile alternativa, è indifferibile esplorare seriamente e concretamente una terza via: il passaggio dal carcere alla libertà attraverso le pene alternative; la sua sostituzione con esso ove sia possibile; il coinvolgimento della società civile per rendere concreta una simile possibilità.

Eppure, di fronte a questa situazione, l'atteggiamento della politica come della società civile continua ad essere in prevalenza - al di là delle parole di circostanza - quello dell'indifferenza, quando non della paura e del rifiuto. La tentazione di guardare al carcere come ad un luogo separato è molto forte persino in chi, pur cercando di guardarlo nell'ottica della Costituzione, si limita a confrontarlo soltanto con l'articolo 27. Beninteso, se le cose andassero effettivamente come prescrive quell'articolo; se la duplice affermazione della Costituzione sulla pena fosse attuata concretamente, già questo sarebbe un risultato meraviglioso e il carcere segnerebbe un passo avanti epocale. Ma non basta: guardare alla pena ignorando il collegamento inscindibile con gli altri principi fondamentali - a cominciare dai diritti inviolabili e dalla pari dignità sociale (articoli 2 e 3) - è pur sempre espressione di un atteggiamento diffuso, che vede nel carcere un mondo chiuso e separato.

Per sprigionare tutte le potenzialità di quei principi e di quei diritti occorre riempirli concretamente: con i doveri di solidarietà di chi è fuori e di chi è dentro; con la pari dignità sociale anche e soprattutto dei detenuti, in quanto soggetti deboli, nonostante i limiti che derivano dalla restrizione della libertà personale e dalle esigenze di organizzazione e di sicurezza della convivenza carceraria; con la garanzia, l'effettività e la giustiziabilità dei diritti fondamentali di essi, per la parte "residua" rispetto a tale restrizione e perciò ancora più "preziosa" (se possibile); con il compito della Repubblica (quindi di ognuno di noi) di rimuovere gli ostacoli di fatto all'eguaglianza e al pieno sviluppo della persona umana.

*

11. La tendenza alla rieducazione è l'essenza della pena: non ci può essere pena senza finalità rieducativa. Non si può strumentalizzare l'individuo a fini di prevenzione generale e di soddisfazione del bisogno di sicurezza, attraverso l'esemplarità di una pena che prescindendo dalla rieducazione. Ciò non toglie nulla all'afflittività e all'esigenza di sicurezza; ma si traduce nel diritto-dovere del detenuto a un percorso rieducativo, di recupero dei valori di convivenza sociale (non solo di ossequio alla legalità formale), che però deve svolgersi in un contesto di rispetto dei

suoi diritti inviolabili. La Corte Costituzionale lo ha ricordato in più occasioni, dopo aver ribadito la priorità ed essenzialità della finalità rieducativa della pena.

È un percorso che richiede il passaggio graduale dalla detenzione alle misure alternative; deve tradursi in un trattamento e un accertamento individuali e personalizzati; non consente né automatismi, né valutazioni generali e astratte; non può essere azzerato *in toto* per esigenze di sicurezza. Anche perché la sicurezza, in carcere e fuori, si raggiunge attraverso la responsabilizzazione e il recupero graduale della libertà (come dimostra la modesta percentuale di recidiva fra i detenuti che godono di misure alternative - il 19% - rispetto al 68% di chi non ne gode).

Un percorso come quello descritto richiede un'apertura più marcata dell'universo carcerario alla *rivoluzione promessa*. Per realizzarla, il primo passo è quello di attuare una rivoluzione culturale nel rapporto fra pena, carcere e società; il secondo passo è quello di cercare di realizzare una osmosi fra carcere e realtà circostante; il terzo passo è quello di esplorare la possibilità di un collegamento più articolato e più stabile fra il carcere e quella realtà.

Sono passi che richiedono un forte coinvolgimento del volontariato, dentro e fuori dal carcere; una piena collaborazione e sinergia tra esso e l'amministrazione penitenziaria a livello locale; uno scambio continuo di esperienze e una reciproca disponibilità al dialogo. Prima ancora, richiedono una diversa articolazione del legame che non può non esservi tra il carcere, il territorio ed il mondo circostante. A tal fine occorre cercare di realizzare un coinvolgimento più organico e stabile delle realtà locali - istituzionali, religiose, sociali, culturali, economiche e produttive - nella gestione e nella responsabilità dei problemi del carcere.

Per affrontare altri e diversi aspetti della crisi della giustizia (in particolare quello del processo civile), è stata ad esempio percorsa - con esiti positivi - la via delle *best practices* e del c.d. federalismo giudiziario, attraverso apporti locali e "dal basso": l'elaborazione di prassi e codici di comportamento, comuni e condivisi, nati dall'esperienza quotidiana, dal dialogo e dal confronto fra operatori della giustizia (giudici, avvocati, personale, rappresentanti dell'utenza e della realtà locale), nello spazio di autonomia riconosciuta dalla normativa in vigore. Iniziative analoghe di collaborazione e compartecipazione sono state attuate altresì nel settore dell'organizzazione di alcuni uffici giudiziari, sempre nel rispetto delle leggi e con risultati egualmente positivi.

Sono evidenti la profonda diversità dei problemi connessi all'esecuzione della pena detentiva e all'organizzazione del carcere, nonché l'esigenza di garantire una sicurezza che non consente interferenze esterne; e nessuno, tanto meno il volontariato, intende metterle in discussione. Tuttavia, nel rispetto di quella diversità e di quell'esigenza prioritaria mi chiedo se non sia possibile avviare una riflessione sulla possibilità di sperimentare un minimo di c.d. federalismo, di

compartecipazione, di collegamento con le realtà locali (istituzionali, economiche e sociali) per affrontare il problema del loro rapporto con il carcere e con il sistema dell'esecuzione penale esterna.

*

- 12.** Un primo passo in questa direzione – cauto, ma significativo ed interessante - potrebbe essere considerato il protocollo d'intesa tra il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), stipulato il 20 giugno 2012 per promuovere il lavoro di pubblica utilità da parte dei detenuti, in favore della comunità sociale. Il protocollo prevede la possibilità di concludere accordi fra comuni, provveditori regionali del DAP e istituti penitenziari, per l'inserimento lavorativo dei detenuti e degli internati, con l'obiettivo di svolgere iniziative di utilità collettiva presso la comunità locale.

Si cerca così di ovviare alle condizioni di difficoltà, se non di vero e proprio isolamento, nelle quali opera l'amministrazione penitenziaria in alcune realtà territoriali; nonché di ovviare alla insufficienza della rete di contatti formali e di collegamenti istituzionali fra l'amministrazione stessa e le altre realtà locali, pubbliche, imprenditoriali e produttive. Il protocollo si propone di aumentare le opportunità di occupazione della popolazione detenuta mediante la promozione, la ricerca e l'organizzazione di attività lavorative, con una sinergia tra le competenze - ciascuna per il proprio ambito - dell'amministrazione penitenziaria locale e di quella comunale: una sinergia nella quale è evidente il ruolo in cui possono (anzi, devono) essere chiamati ed inseriti il volontariato ed il terzo settore.

Un altro passo, egualmente significativo, può essere rappresentato dalla prospettiva - anch'essa recentemente avviata (con circolari del DAP in data 30 maggio 2012 e 29 gennaio 2013) - di una riorganizzazione complessiva del sistema penitenziario. Essa si articola nella creazione di circuiti penitenziari più omogenei; nella differenziazione delle strutture per tipologia detentiva in coerenza con la previsione dell'art. 115 dpr. n. 231/2000; nel superamento della dicotomia tra i concetti di sicurezza e di trattamento, in vista dell'apertura a modelli di detenzione più coerenti con le finalità dell'art. 27 Cost.. Soprattutto - per quanto riguarda la prospettiva del c.d. federalismo penitenziario - essa si articola nel potenziamento delle attività trattamentali *«anche attraverso la ricerca di ogni forma di collaborazione con le altre istituzioni dello Stato, con gli enti locali, con la società esterna in tutte le sue costruttive iniziative»* (così la circolare 29/1/2013 del DAP).

Mi sembra molto interessante, in questa prospettiva, la valorizzazione del principio di territorialità della pena (cercando di individuare l'istituto di detenzione più vicino al luogo di residenza del detenuto, per favorire i contatti con i familiari e con il territorio di provenienza). Egualmente significativi risultano sia l'impegno a realizzare strutture di detenzione c.d. a "regime

aperto”, per favorire la responsabilizzazione dei detenuti, attraverso la previsione di un “patto di responsabilità” con l’amministrazione; sia l’obiettivo di promuovere le condizioni per un più ampio utilizzo delle misure alternative, accanto a quello di migliorare le condizioni di vita detentiva; sia l’incentivazione delle iniziative trattamentali e dei rapporti con la comunità esterna.

Sono tutti settori di intervento in cui il volontariato è chiamato a svolgere un ruolo importante nel suo diritto-dovere alla sussidiarietà e alla solidarietà. È un ruolo essenziale ed insostituibile per ricondurre la pena detentiva ad un livello minimo di dignità; per migliorare le condizioni di vita e di garanzia dei diritti fondamentali; per porre concretamente le premesse e le condizioni che consentano un più ampio utilizzo delle misure alternative, quale prosecuzione naturale del trattamento infracarcerario.

Il volontariato, la sussidiarietà, la solidarietà e - a monte di essi - la misericordia rappresentano le componenti essenziali per realizzare un quadro efficace di misure alternative e per la loro accessibilità a tutti (anche ai clandestini e agli emarginati senza famiglia e senza protezione); per mantenere un dialogo ed un rapporto fra chi è dentro e chi è fuori, fra *noi* e *loro*, i *diversi*; prima ancora, per formare una coscienza del problema del carcere, che consenta di fare breccia nel muro dell’indifferenza e della paura. In altre parole, le componenti essenziali per avviare un discorso che sia effettivamente in grado di saldare fra di loro la giustizia e la liberazione.